



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo Girolami	Presidente
Dott. Maria Gabriella Mariani	Consigliere Rel.
Dott. Rita Sanlorenzo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1000/2013 R.G.L.**

promossa da:

CHIAPPALONE Sergio, nato a Cittanova (Rc) il 25.01.1958, C.F. CHPSRG58A25C747U, residente a Santin Vincent (A), Piazza Zerbion n. 9, **CONDÓ Luigi**, nato a Taurianova (Rc) il 02.12.1973, C.F. CNDLGU73T02L063F, residente a Nus (Ao), Via Dora n. 3, **LAZZARONI Albert**, nato ad Aosta il 25.08.1964 C.F. LZZLRT64M25A326K, residente a Issogne (Ao), Frazione La Colombiere n. 12, **TONDI Salvatore**, nato a Zollino (Le) l'08.11.1959, C.F. TNDSVT59S08M187P, residente in Aymavilles (Ao), Frazione Urbain n. 13 e **VOLPONE Edi**, nato a Domodossola (Vb) il 25.05.1972, C.F. VLPDEI72E25D332B, residente a Nus (Ao), Frazione Les



Piantayes Colombiere n. 36, tutti elettivamente domiciliati in Torno, Via Susa n. 35, presso gli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Guelfo e Massimo Sibona che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente fra loro, per delega a margine del ricorso in appello.

APPELLANTI

CONTRO

PISTRITTO Stefano, C.F. PSTSFN68A12A326D, nato ad Aosta il 12.01.1968, residente in Aosta, Via Des Seigneurs De Quart n. 7 e **SIMONINI Laura**, C.F. SMNLRA60A55A326R, nata ad Aosta il 15.01.1960, residente in Aosta, Viale Conte Crotti n. 58 entrambi rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Giuseppina Foderà del foro di Aosta e dall'avv. Sandra Crippa del foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Torino, Via Paolini n. 14 giuste deleghe in calce ai ricorsi ex art. 434 c.p.c..

APPELLATI

Oggetto: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: come da ricorso depositato in data 06.09.2013.

Per gli appellati: come da memoria depositata in data 31.01.2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso al Tribunale di Aosta, depositato in data 18.3.2013, Chiappalone Sergio, Condò Luigi, Lazzaroni Albert, Tondi Salvatore e Volpone Edi convenivano in giudizio Simonini Laura e Pistritto Stefano, in proprio e nella loro qualità di soci e legali rappresentanti della disciolta A.R.C.I.P. di Pistritto Stefano e C. & S.n.c., società esercente servizi di sicurezza, investigazione, antitaccheggio e vigilanza, alle cui dipendenze avevano prestato attività lavorativa con inquadramento iniziale al IV livello super CCNL Studi Professionali – CIPA, occupati nell'ambito dell'appalto del servizio di vigilanza presso il Casinò di Saint-Vincent, sino al 28.2.2011, data in cui era intervenuto il licenziamento per riduzione del personale. I ricorrenti chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento a loro favore della maggiorazione retributiva per il lavoro notturno prestato ed il risarcimento del danno da compressione dei riposi giornalieri, negli importi rispettivamente indicati.

Costituitisi in giudizio, Simonini Laura e Pistritto Stefano eccepivano in via preliminare l'estinzione dei crediti azionati relativamente al periodo di lavoro dal 2001 al 29.3.2008 o in subordine sino al 7.3.2007 per intervenuta prescrizione ex art. 2948 punto 4 c.c., nonché l'estinzione dei diritti azionati dai ricorrenti per effetto degli accordi transattivi intercorsi tra le parti a seguito di vertenza sindacale; resistevano nel merito alle domande deducendone l'infondatezza.

Con sentenza n. 99 in data 19.7.2013 il Tribunale adito, in



parziale accoglimento del ricorso, condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a Chiappalone Sergio, Condò Luigi, Tondi Salvatore e Volpone Edi la somma di euro 1.000,00 ciascuno e a favore di Lazzaroni Albert quella di euro 300,00 a titolo di risarcimento del danno per la incompleta fruizione del riposo giornaliero di 11 ore, rigettava nel resto. Compensava per un quarto le spese di giudizio, ponendo i residui tre quarti a carico dei resistenti.

Avverso detta sentenza interponevano appello Chiappalone Sergio, Condò Luigi, Lazzaroni Albert, Tondi Salvatore e Volpone Edi chiedendone la riforma.

Simonini Laura e Pistritto Stefano, costituendosi, eccepivano preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione, resistevano nel merito all'appello.

All'udienza dell'8 aprile 2014 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione formulata da parte appellata contenendo l'atto di appello specifici motivi di censura della sentenza impugnata.

Il Giudice di primo grado è pervenuto al parziale accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti sulla base delle seguenti argomentazioni:

- la domanda inerente l'indennità per la maggior gravosità



del lavoro notturno prestato non è fondata attesa l'inapplicabilità del disposto ex art. 13 d.lgs. 66/2003 in mancanza di determinazioni della contrattazione collettiva, peraltro indicate come eventuali dallo stesso disposto di legge e che possono prevedere una riduzione di orario in luogo di un trattamento economico indennitario;

- il riferimento all'art. 36 Cost. è inconferente atteso che le modeste maggiorazioni retributive richieste, non previste come obbligatorie dalla legge né pattuite in sede di contrattazione collettiva, non possono ritenersi indispensabili ad assicurare proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- quanto al risarcimento del danno per compressione del riposo giornaliero sotto il limite delle undici ore, la norma di cui all'art. 7 d.lgs. 66/2003, in quanto di ordine pubblico, è certamente applicabile anche ai rapporti in corso;
- l'eccezione di prescrizione è infondata atteso che parte resistente avendo eccepito il decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro, in quanto assistito da stabilità reale, era onerata di fornire precisa prova in ordine al numero di dipendenti in forza presso la stessa, anche il relazione al principio di vicinanza della prova;
- il teste Borrello ha confermato che la documentazione



prodotta dai ricorrenti, sulla cui base sono stati sviluppati i conteggi, rappresenta la versione definitiva dei prospetti turni dal medesimo elaborati ed ha affermato che i turni venivano predisposti cercando di venire incontro alle esigenze dei lavoratori, contemperandole con quelle di servizio, sicché di fatto appare sostanzialmente impossibile accertare quando gli insufficienti riposi siano stati determinati da una scelta del lavoratore oppure da esigenze di servizio; in ogni caso dai prospetti prodotti risultano numerose ipotesi di fruizione di riposi di nove o dieci ore;

- il datore di lavoro non consentendo i riposi come disposto ex lege ha commesso un illecito ed appare equo ed adeguato, in relazione agli elementi di prova raccolti, determinare il risarcimento in 1000 euro per ciascun ricorrente, salvo Lazzaroni che ha prestato attività lavorativa solo a decorrere dal 2008, per il quale il quantum va ridotto ad euro 300, somme determinate in modo forfettario e omnicomprendente, sulle quali non sono dovuti interessi e/o rivalutazione.

Chiappalone Sergio, Condò Luigi, Lazzaroni Albert, Tondi Salvatore e Volpone Edi, con un primo motivo di appello, censuravano la sentenza impugnata per non aver riconosciuto loro il diritto al pagamento, anche in applicazione dell'art. 36 Cost., della maggiorazione per il lavoro notturno, come prevista



normativamente dalla legge di adeguamento comunitario n. 25 del 1999, dal d.lgs. 532/1999 e dal d.lgs. 66/2003. Deducevano gli appellanti che l'aggettivo eventuale del secondo comma dell'art. art. 13 d.lgs. n. 66/2003 deve essere riferito ai due termini di una scelta, che si impone come necessaria (di modo che la contrattazione collettiva può solo sostituire il diritto alla maggiorazione retributiva con una riduzione di orario a salario invariato) mentre, ove non intervenga l'autonomia delle parti collettive, si può far discendere un diritto alla percentuale di maggiorazione direttamente dall'art. 36 Cost..

Richiamavano in ogni caso la residua sopravvivenza dell'art. 2108 comma II c.c., ove dispone l'obbligatorietà della maggiorazione retributiva in caso di lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici, norma non incompatibile e non superata, nella sua specificità, dalla disciplina di cui al d.lgs. 66/2003.

Il motivo di appello è fondato.

La maggiorazione della retribuzione rispetto al lavoro diurno, già prevista dall'art. 2108 c.c.. ove il lavoro notturno non era compreso in regolari turni periodici, è stata successivamente oggetto della normativa emanata in attuazione delle direttive 93/104/CE del 23 novembre 1999 e 2000/34/CE del 23 giugno 2000 concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro: la legge n. 25/1999 (art. 17), nonché il d.lgs. n. 532/1999 (art. 7), ed il d.lgs. n. 66/2003 che all'art. 13, co. 2, ha disposto



“E’ affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni”.

Il diritto degli appellanti alla maggiorazione per il lavoro notturno prestato deve pertanto essere riconosciuto sulla base dei principi di derivazione comunitaria, recepiti dalla legislazione nazionale. Non può ritenersi ostativa l’assenza di determinazioni da parte della contrattazione collettiva non intervenute nel corso del rapporto di lavoro in ordine alla quantificazione della relativa indennità o alla eventuale previsione, alternativa, di una riduzione di orario.

La quantificazione della indennità, attesa la maggiore gravosità della prestazione, deve infatti essere effettuata ex art. 36 Costituzione ai sensi del quale *“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”.*

Il disposto dell’art. 36 Cost. è integrato dalla contrattazione collettiva alla quale è demandata la funzione di liquidare e concretizzare il diritto alla maggiorazione ed in assenza di espresse previsioni del CCNL applicato ai rapporti di lavoro ritiene la Corte che debba ritenersi equa la determinazione dell’indennità nella misura richiesta dagli appellanti, pari ad una maggiorazione percentuale del 5% della retribuzione quotidiana percepita nel corso di rapporto dai lavoratori.



Attese le argomentazioni svolte deve essere riconosciuto il diritto degli appellanti alla maggiorazione per il lavoro notturno svolto con la condanna degli appellati al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate e relativa incidenza sulla tredicesima mensilità, negli importi risultanti dai conteggi in atti, redatti con riferimento ai prospetti dei turni effettuati e ad indennità nella misura sopra indicata.

Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti deducevano che la domanda risarcitoria per il danno sofferto in conseguenza della reiterata compressione dei riposi giornalieri, in violazione del disposto di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 66/2003, era stata accolta, tuttavia, il risarcimento era stato ingiustificatamente dimezzato rispetto ai valori proposti dai lavoratori nel ricorso in primo grado. Rilevavano che sulla scorta della deposizione resa dal teste Borrello gli insufficienti riposi giornalieri per i quali era stato richiesto il risarcimento non erano mai stati frutto o conseguenza di una richiesta dei lavoratori, bensì dell'imposizione organizzativa promanante dalla società datrice di lavoro.

Il motivo di appello è fondato.

Occorre, innanzitutto, evidenziare che l'accertamento operato dal primo giudice del diritto dei lavoratori al risarcimento per il danno sofferto in conseguenza della reiterata compressione dei riposi giornalieri non è stato oggetto di impugnazione incidentale e risulta pertanto definitivamente acquisito al



giudizio, vertendo l'appello unicamente in punto determinazione del risarcimento stesso.

Il teste Vincenzo Borrello ha in primo luogo confermato che i prospetti settimanali degli orari di lavoro prodotti dai ricorrenti (doc. 14) venivano redatti dal medesimo o da Mileto, quali lavoratori più anziani in servizio, e corrispondevano ai servizi effettivamente eseguiti. Ed ha precisato *“dove si nota una fascia grigia più scura si tratta di nostre evidenziazioni relative a servizi fissati su richieste personali di colleghi.... I prospetti mostratimi poc'anzi sono quelli risultanti da tutte le eventuali variazioni resesi necessarie per cambio turni, malattie permessi e via di seguito. Per questo ci sono delle correzioni o delle annotazioni manoscritte. I cambi turni possono essere dovuti anche ad esigenze del lavoratore, oltre che di parte datoriale. Le esigenze di servizio venivano indicate dal Casinò. Le fasce orarie erano prestabilite dal datore di lavoro. Noi (cioè io e Mileto) indicavamo all'interno delle fasce orarie il lavoratore che doveva coprirla. Lo specchio così compilato veniva inviato via fax al datore di lavoro il quale se vi erano servizi aggiuntivi richiesti dal Casinò o dal altre ditte ne chiedeva la copertura. Quindi lo specchio veniva da me e da Mileto integrato attraverso l'indicazione del personale a copertura dei servizi aggiuntivi. Quanto a tali ultimi servizi richiedevamo sempre il consenso del lavoratore che vi doveva essere addetto, in quanto era possibile che taluni avessero altri impegni”*. Il teste,



interrogato in ordine alla circostanza dedotta da parte convenuta se i ricorrenti all'atto dell'assunzione e/o successivamente durante il rapporto di lavoro avessero chiesto ai titolari della società A.R.C.I.P. di poter espletare il servizio nell'ambito di orari conciliabili con le proprie esigenze lavorative (in relazione ad altre attività svolte in proprio) e con ulteriori attività ludiche e/o sportive, ha ulteriormente affermato: *"E' vero, fermo restando la necessità di coprire le fasce orarie prescritte. Quando un lavoratore veniva adibito a determinati turni, o fruiva di riposi, su sua specifica richiesta, sullo specchio in questione veniva apposta un'evidenziazione in rosso. Una cerchiatura indica la mancata fruizione del riposo. Preciso che le richieste dei lavoratori, solitamente, venivano accolte e l'evidenziazione in rosso aveva anche lo scopo di evitare ogni cambiamento. Ciò ovviamente nei limiti del possibile"*.

Sulla base dei prospetti presenze riconosciuti dal teste quali servizi effettivamente prestati, gli appellanti hanno predisposto analitici conteggi con riferimento ai riposi fruiti inferiori alle undici ore non riconducibili o conseguenti a richieste di turnazione avanzate dai lavoratori in quanto le fasce orarie interessate non risultano mai evidenziate in rosso (in colore grigio scuro come risultante dalle fotocopie), elemento che, come indicato dal teste, individuava l'assegnazione del turno in seguito a specifica richiesta del lavoratore.

Rileva inoltre la Corte che la domanda risarcitoria formulata



dagli appellanti meriti accogliamento anche in ordine alla sua quantificazione, attesi i valori prudenziali richiesti, contenuti nella misura del 10% della retribuzione giornaliera per ogni incompleto riposo, in considerazione del fatto che gli stessi avevano più frequentemente subito una compressione del riposo giornaliero pari a una o due ore per volta.

In accogliamento dell'appello, gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento, a titolo di indennità per il lavoro notturno e di risarcimento del danno da compressione del riposo giornaliero, rispettivamente di: euro 6.407,13 in favore di Chiappalone Sergio, euro 5.988,55 in favore di Condò Luigi, euro 2.247,91 in favore di Lazzaroni Albert, euro 7.173,54 in favore di Tondi Salvatore ed euro 6.540,89 in favore di Volpone Edi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, così complessivamente rideterminati gli importi di cui alla sentenza di primo grado.

In accogliamento dell'istanza di cancellazione formulata all'udienza di discussione dalla difesa degli appellanti, deve essere disposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase riportata a pag. 9 della comparsa di costituzione degli appellati "controparte ha proposto l'appello venendo meno ad elementari principi di lealtà e correttezza, nel tentativo di gettare fumo negli occhi", in quanto contenente espressioni sconvenienti che esulano dall'esercizio del diritto di difesa.

Secondo il principio della soccombenza, competono agli



appellanti per intero le spese del primo grado di giudizio liquidate come da sentenza, e le spese del presente grado liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello;
condanna gli appellati in solido al pagamento di
euro 6.407,13 in favore di Chiappalone Sergio;
euro 5.988,55 in favore di Condò Luigi;
euro 2.247,91 in favore di Lazzaroni Albert;
euro 7.173,54 in favore di Tondi Salvatore;
euro 6.540,89 in favore di Volpone Edi;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
così complessivamente rideterminati gli importi di cui alla
sentenza di primo grado;
visto l'art. 89 c.p.c.;
dispone la cancellazione della frase riportata a pag. 9 della
comparsa di costituzione degli appellati, "controparte ha
proposto l'appello venendo meno ad elementari principi di lealtà
e correttezza, nel tentativo di gettare fumo negli occhi";
condanna gli appellati a rimborsare per intero agli appellanti le
spese di primo grado, liquidate come da sentenza;
condanna gli appellati a rimborsare agli appellanti le spese del
grado che si liquidano in euro 4.500,00 oltre Iva e Cpa
Così deciso all'udienza dell'8.4.2014.



IL CONSIGLIERE Est.

Dott. Maria Gabriella Mariani

IL PRESIDENTE

Dott. Giancarlo Girolami

